



## SOMMARIO

### MESE DI GENNAIO 2007

IVA - IL REVERSE CHARGE IN EDILIZIA DECORRE DALL'1.1.2007	PAG. 1
NOTIZIE FLASH AREA CONSULENZA DEL LAVORO	PAG. 6
QUALITÀ E CERTIFICAZIONE: MARCATURA CE DEL VETRO IN EDILIZIA	PAG. 7
AMBIENTE E SICUREZZA: IMBALLAGGI: ADEMPIMENTI CONAI PER IL 2007	PAG. 8
SPECIALE FINANZIAMENTI	PAG. 10
SCADENZARIO	PAG. 11

## IVA - IL REVERSE CHARGE IN EDILIZIA DECORRE DALL'1.1.2007

Riferimenti:

**Art. 17, commi 5 e 6, DPR n. 633/72**

**Art. 35, commi 5 e 6, DL n. 223/2006,  
convertito dalla Legge n. 248/2006**

**Art. 1, commi 44 e 45, Legge n. 296/2006**

**Comunicati stampa Agenzia Entrate  
6.10.2006 e 12.10.2006**

**Circolare Agenzia Entrate 29.12.2006, n.  
37/E**

*Per effetto della nuova disposizione introdotta dalla Legge Finanziaria 2007, a decorrere dall'1.1.2007 è operativa, a carico dei subappaltatori in edilizia, l'applicazione del reverse charge.*

*A tal fine non è necessario attendere una nuova autorizzazione UE in quanto la stessa è già contenuta in una Direttiva comunitaria emanata nel luglio 2006.*

*L'applicazione del regime del reverse charge in edilizia è stato recentemente oggetto di uno specifico intervento dell'Agenzia delle Entrate, di seguito esaminato.*

Come noto, l'art. 35, comma 5, DL n. 223/2006 (c.d. "Manovra correttiva") ha esteso al settore edile il meccanismo del reverse charge di cui al comma 5 dell'art. 17, DPR n. 633/72, subordinandone l'applicazione pratica alla relativa autorizzazione comunitaria.

In sede comunitaria, con la Direttiva 24.7.2006, n. 69, pubblicata sulla G.U.C.E 12.8.2006 n. 221/9, è stato consentito agli Stati membri di adottare il meccanismo in esame per le prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili, nonché alle consegne dei lavori immobiliari considerati "cessioni di beni".

L'Agenzia delle Entrate, riscontrando il benessere comunitario, con il Comunicato stampa 6.10.2006 ha "sancito" l'applicazione operativa del meccanismo in esame a decorrere dal 12.10.2006. Quasi contestualmente, però, la stessa Agenzia delle Entrate con il Comunicato stampa 12.10.2006 ha "congelato" la decorrenza delle nuove regole fino a data da destinarsi.

### LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2007

Nell'ambito della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) l'art. 1, comma 44 ha previsto la sostituzione dell'art. 17, comma 6, DPR n. 633/72, modificato ad opera del citato DL n. 223/2006.

Il nuovo comma del citato art. 17 prevede la possibilità di applicare il meccanismo del reverse charge, **oltre che ai servizi di subappalto in edilizia**, anche alle cessioni di:

- telefonini, loro componenti ed accessori;
- personal computer, loro componenti ed accessori;
- materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.

A differenza di quanto previsto con riferimento alle 3 nuove fattispecie, l'applicazione del meccanismo del reverse charge in edilizia **non è più subordinata all'autorizzazione UE**.

Infatti, come sopra accennato, tale autorizzazione è contenuta nella Direttiva CE n. 69/2006.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate nella recente Circolare 29.12.2006 n. 37/E ha

Numero 1 – Gennaio 2007

espressamente specificato che la nuova previsione *"in assenza di uno specifico termine di decorrenza, trova applicazione dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della medesima legge finanziaria"*.

Come peraltro precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate, sono considerate comunque corrette le fatture per le quali le regole del reverse charge sono state applicate prima dell'1.1.2007, a seguito dell'entrata in vigore della citata Direttiva n. 69/2006.

### INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO SETTORE INTERESSATO DAL REVERSE CHARGE

In base a quanto disposto dalla lett. a) del citato comma 6 dell'art. 17, il meccanismo del reverse charge è applicabile:

"a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore".

Il settore interessato dalle nuove regole in campo IVA è, come sopra desumibile, il **settore edile**.

Richiamando la citata Direttiva CE n. 69/2006 l'Agenzia delle Entrate ha specificato che **il settore edile deve essere identificato nell'attività di costruzione**, individuata sulla base della classificazione ATECOFIN 2004.

In particolare le attività di costruzione sono ricomprese nella sezione F della Tabella di classificazione delle attività economiche (codici attività 45.xx.x), che, considerando le relative note esplicative, comprendono:

- i **lavori generali di costruzione** riguardanti la costruzione di alloggi, edifici adibiti ad uffici, negozi, edifici pubblici, edifici agricoli, ecc. nonché la costruzione di opere del genio civile quali autostrade, strade, ponti, gallerie, strade ferrate, campi di aviazione, porti ed altre opere idrauliche, la costruzione di sistemi di irrigazione e di fognatura, impianti industriali, condotte, linee elettriche, impianti sportivi, ecc.;
- i **lavori speciali di costruzione** per edifici e opere di ingegneria civile;

- i lavori di completamento di un fabbricato;
- i lavori di installazione in esso dei servizi.

Nell'attività di costruzione rientrano altresì i nuovi lavori, le riparazioni, i rinnovi e restauri, le aggiunte e alterazioni, la costruzione di edifici e strutture prefabbricate in cantiere e anche le costruzioni temporanee.

**Non sono interessate** dall'applicazione del meccanismo del reverse charge:


- le attività che, anche se attinenti la realizzazione di edifici, **non sono ricomprese nella sezione F** della Tabella ATECOFIN 2004 (ad esempio, realizzazione e manutenzione di prati e giardini, costruzione e installazione di attrezzature industriali) poiché non si sostanziano in attività edilizie;
- le **attività di pulizia di immobili**, ancorché previste dalla citata Direttiva CE n. 69/2006, in quanto non espressamente ricomprese dal Legislatore nazionale nella nuova previsione normativa.

## TIPOLOGIE CONTRATTUALI INTERESSATE DALL'APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE

Dopo aver evidenziato che sono tenuti all'applicazione del meccanismo del reverse charge i **subappaltatori** che svolgono, anche in via non esclusiva o prevalente, attività riferite alla sezione F "Costruzioni" della Tabella ATECOFIN 2004, l'Agenzia delle Entrate si sofferma ad individuare le tipologie contrattuali, e quindi i soggetti, coinvolti nelle nuove regole.

È stato chiarito che il meccanismo del reverse charge si applica ai casi in cui i subappaltatori effettuano servizi nei confronti di imprese del comparto edilizio che si pongono quali **appaltatori** o, a loro volta, quali **subappaltatori** in relazione alla realizzazione dell'intervento edilizio.

Di conseguenza il reverse charge **non è applicabile** alle prestazioni di servizi rese, in forza di **contratti d'appalto**, direttamente nei confronti di imprese di costruzione/ristrutturazione.



Al fine di individuare le tipologie contrattuali interessate dall'applicazione del reverse charge, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 37/E in esame ritiene che i servizi effettuati agli appaltatori/subappaltatori assumono rilevanza non solo se resi sulla base di un **contratto di appalto**, ma anche se effettuati in base ad un **contratto di prestazione d'opera**.

Si rammenta che la differenza tra le 2 citate tipologie contrattuali si sostanzia, come

evidenziato anche dall'Agenzia delle Entrate, nella *"circostanza che nell'appalto l'esecutore si avvale di una **struttura organizzativa tendenzialmente articolata** mentre, nel secondo, prevale l'attività lavorativa del prestatore secondo il **modulo organizzativo della piccola impresa**".*

Considerato che il comma 6 dell'art. 17 **richiama anche le prestazioni di manodopera**, l'obbligo dell'applicazione del

meccanismo del reverse charge si estende anche alle **prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera** di cui all'art. 2222, Codice civile.

Quanto sopra è evidenziato nella Circolare n. 37/E in esame con la seguente precisazione:

*“Ne consegue che, in generale, il reverse-charge trova applicazione anche in relazione ai servizi resi nel settore edile sulla base di **contratti d'opera** e cioè in base a **contratti in cui il lavoro personale del prestatore risulta prevalente rispetto alla organizzazione dei mezzi approntati per la esecuzione del servizio**”.*

A tal fine non assume alcuna rilevanza il fatto che il subappaltatore fornisca **la manodopera dei dipendenti o direttamente la propria opera**.

La stessa Agenzia delle Entrate fornisce inoltre l'importante chiarimento in base al quale le **forniture di beni con posa in opera** sono **escluse** dall'applicazione del reverse charge.

Tenendo presente che nelle citate operazioni **la posa in opera assume una funzione accessoria** rispetto alla cessione del bene, ai fini IVA le stesse costituiscono infatti cessioni di beni e non prestazioni di servizi.

Dopo aver sottolineato che sono **escluse** dal meccanismo del reverse charge le **prestazioni d'opera intellettuale** rese da professionisti (ad esempio, ingegneri, architetti, geometri, periti edili, ecc.), l'Agenzia delle Entrate chiarisce infine che **non sono coinvolti** nel reverse charge i rapporti posti in essere all'interno dei **consorzi e delle altre strutture associative analoghe** in quanto non possono configurare un subappalto o un'ipotesi affine. Quest'ultima fattispecie si rinviene, ad esempio, nelle seguenti ipotesi:

- società consortile assume la funzione di coordinamento per la gestione unitaria del lavoro, procedendo al ribaltamento dei costi alle società consorziate in base alle rispettive quote di partecipazione;

- un consorzio di cooperative affida l'esecuzione dei lavori ai soci.

### **ADEMPIMENTI IN CAPO AL SUBAPPALTATORE**

Poiché il meccanismo del reverse charge (inversione contabile) si basa sul fatto che il **debitore dell'imposta è il soggetto passivo IVA destinatario della prestazione**, il prestatore del servizio (subappaltatore) dovrà emettere una fattura **senza addebito dell'imposta** (ossia senza applicazione dell'IVA), ivi specificando espressamente che *“trattasi di prestazione di servizi soggetta al reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 – l'applicazione dell'IVA è a carico del destinatario della fattura”*.

Come anticipato, il reverse charge in edilizia è applicabile **dall'1.1.2007**; pertanto la novità in esame riguarda le prestazioni per le quali, da tale data:

- è **emessa la fattura**;
- è **incassato il corrispettivo** (o parte di esso);

a prescindere dal fatto che le stesse siano state ultimate precedentemente.

Si rammenta che, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 37/E, le fatture emesse in applicazione del reverse charge sono **esenti dall'imposta di bollo**, in quanto riferite ad operazioni soggette ad IVA.

#### Esempio 1:

La società “Edil2 srl” ha stipulato un contratto di subappalto con la ditta Rossi Roberto per i lavori di tinteggiatura di un immobile dalla stessa costruito a seguito di appalto da una società immobiliare. Nella fattura emessa nei confronti della “Edil2 srl” a titolo di pagamento del saldo, la ditta Rossi Roberto non addebita l'imposta ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72.

<i>Lavori di tinteggiatura immobile XY - saldo</i>	
Importo concordato	€ 16.000,00
Acconti pagati	- € 10.000,00 (fattura n. 25 del 4.10.2006)
Totale a saldo	€ 6.000,00

***Trattasi di prestazione di servizi soggetta al reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 – l'applicazione dell'IVA è a carico del destinatario della fattura.***

## ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'APPALTATORE

Come sopra accennato, l'applicazione del reverse charge prevede che il **destinatario della prestazione sia obbligato all'assolvimento dell'imposta**, in luogo del prestatore.

Di conseguenza l'appaltatore dovrà **integrare la fattura ricevuta** (senza addebito dell'IVA) con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, provvedendo altresì ad **annotare la stessa nel registro delle fatture**

**emesse/corrispettivi** (entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese), **nonché nel registro degli acquisti.**

### Esempio 2:

Con riferimento all'esempio n. 1, la società "Edil2 srl" provvede ad integrare la fattura ricevuta come segue (si ipotizzi che l'aliquota IVA applicabile alla prestazione sia pari al 10%).

#### Integrazione ai sensi dell'art. 17, comma 5, DPR n. 633/72

Imponibile	€ 6.000,00
IVA 10%	€ 600,00
<b>Totale</b>	<b>€ 6.600,00</b>

*prot. acquisti n. ....*  
*prot. vendite n. ....*

La fattura così integrata va annotata, da parte della Edil2 srl, nel registro delle fatture emesse e degli acquisti.

Qualora il subappaltatore sia un soggetto in **regime di franchigia** ex art. 32-bis, DPR n. 633/72, **il destinatario della prestazione non assume il ruolo di debitore dell'imposta**, in quanto per le prestazioni poste in essere dai soggetti in regime di franchigia l'IVA non va versata. Pertanto, ancorché la fattura sia emessa senza applicazione dell'imposta, il destinatario della stessa non deve provvedere ai predetti adempimenti.

*Gli adempimenti connessi con l'applicazione del reverse charge possono essere così riepilogati:*

### SOGGETTO SUBAPPALTATORE

- **emette una fattura senza addebito dell'imposta**, specificando che l'operazione rientra nel disposto dell'art. 17, comma 6, DPR n. 633/72
- **annota la fattura nel registro delle fatture emesse**

### SOGGETTO APPALTATORE (soggetto IVA)

- **integra la fattura ricevuta**, con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta
- **annota la fattura integrata nel registro delle fatture emesse** entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento
- **annota la fattura integrata anche nel registro degli acquisti**

**Area Consulenza Fiscale**



## DAL 1° GENNAIO 2007 I NUOVI TERMINI PER LE COMUNICAZIONI AL CENTRO PER L'IMPIEGO

Dal combinato disposto dei commi 1180 e 1181 della Legge Finanziaria, si evince che, **con decorrenza 1° gennaio 2007**, tutte le **comunicazioni** relative alla instaurazione di un rapporto di lavoro

- **subordinato** (qualunque sia la tipologia contrattuale),
- di **collaborazione coordinata e continuativa** e di **collaborazione a progetto**,
- di **socio lavoratore** di cooperativa,
- di **associato in partecipazione con apporto lavorativo**,

vanno **effettuate** al **Centro per l'Impiego competente**, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, **entro il giorno antecedente** l'instaurazione del rapporto, attraverso documentazione avente data certa di trasmissione. La medesima procedura si applica ai **tirocini di formazione e orientamento** e ad ogni altra forma di esperienza lavorativa ad essi assimilata.

Mentre, infatti, il comma 1180 della Legge Finanziaria introduce il nuovo termine entro cui effettuare le comunicazioni in oggetto, il comma 1181 dispone, contestualmente, l'abrogazione dell'articolo 7, comma 2 del D.Lgs n. 297/2002, che subordinava l'entrata in vigore delle nuove regole del collocamento all'emanazione di un apposito decreto interministeriale con il quale sarebbero stati forniti i moduli da utilizzare per le comunicazioni in oggetto.

Ne consegue, come sopra evidenziato, che le nuove regole del collocamento sono entrate in vigore il 1° gennaio 2007. Si assiste pertanto ad un allineamento dei termini per le comunicazioni: per i datori di lavoro del solo **settore edile**, infatti, l'**obbligo** di effettuare la comunicazione di assunzione entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro è in vigore dallo scorso 3 ottobre 2006 (articolo 36-bis, Legge n. 248/2006). La Finanziaria estende tale obbligo alla **generalità dei datori di lavoro**.

### DATORI DI LAVORO OBBLIGATI

L'obbligo di effettuare le comunicazioni al Centro per l'impiego entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro interessa:

- **tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli**,
- gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni.

### DATI DA COMUNICARE

Le **comunicazioni** devono contenere i **dati anagrafici del lavoratore**, la **data di assunzione** e di **cessazione prevista** (rapporti a tempo determinato), la **tipologia contrattuale**, la **qualificazione professionale** ed il **trattamento economico** e **normativo** applicato.

#### deroghe al termine

In **caso di urgenza** connessa ad **esigenze produttive**, la comunicazione può essere effettuata **entro i cinque giorni successivi**, fermo restando l'obbligo di comunicare almeno il giorno prima, al Centro per l'Impiego, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro. La formulazione utilizzata dal legislatore appare generica. Si auspicano quindi ulteriori chiarimenti ai fini di una corretta individuazione delle fattispecie riconducibili a casi di urgenza connessa ad esigenze produttive.

## DNA ALL'INAIL

Al comma 1182 della Legge Finanziaria, il legislatore puntualizza che l'**obbligo** di effettuare la **DNA all'INAIL** (articolo 14, comma 2, D.Lgs n. 38/2000) attraverso gli strumenti telematici **rimane in vigore** fino alla piena operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie previste dal modello individuato dall'art. 4-bis, comma 7, del D.Lgs n. 181/2000. Si ricorda che l'obbligo di effettuare la DNA all'INAIL deve essere assolto lo stesso giorno dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

## VALIDITÀ A REGIME DELLE COMUNICAZIONI

Il comma 1188, riformulando l'articolo 4-bis del D.Lgs n. 181/2000, stabilisce che le **comunicazioni** di **assunzione, cessazione** e **proroga** di tutti i rapporti subordinati, autonomi, di tirocinio ed altre esperienze professionali inviate al Centro per l'Impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro con i **modelli unificati** previsti dal comma 7 dell'articolo 4-bis del D.Lgs n. 181/2000, sono **valide** ai fini dell'**assolvimento** degli **obblighi di comunicazione** nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL e degli altri Istituti previdenziali interessati nonché della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo. Ciò significa che la norma originaria contenuta nel T.U. n. 286/1998 che impone la comunicazione allo Sportello Unico delle variazioni del rapporto di lavoro entro 5 giorni dalla assunzione e dalla cessazione dei rapporti con i cittadini extra comunitari, si potrà assolvere attraverso il modello unificato (quando questo sarà reso disponibile).

## COMUNICAZIONI VARIAZIONI RAPPORTI DI LAVORO

Il comma 1187 aggiunge ulteriori ipotesi a quelle per le quali è obbligatoria la **comunicazione, entro 5 giorni**, dell'avvenuta **variazione del rapporto**, al Centro per l'Impiego. Il comma 5 dell'articolo 4-bis del D.Lgs n. 181/2000 citava i casi di trasformazione da tempo parziale a tempo pieno, di trasformazione del rapporto da apprendistato o formazione e lavoro a tempo indeterminato, da tempo determinato a tempo indeterminato, di proroga del termine inizialmente fissato. Le ulteriori ipotesi previste dalla Legge Finanziaria sono il trasferimento del lavoratore, il distacco, la modifica della ragione sociale, il trasferimento d'azienda o di un ramo di essa.

L'obbligo in esame, non essendo intervenuta sul punto alcuna modifica al comma 2-bis dell'articolo 5 del D.Lgs n. 181/2000, dovrebbe scattare con l'emanazione del modello unificato.

## ABROGAZIONI

Viene abrogato (comma 1184) il comma 5 dell'articolo 19 del D.Lgs n. 276/2003 che prevedeva, in materia di comunicazioni ai Centri per l'Impiego, il cosiddetto "ravvedimento operoso".

Viene, altresì, abrogata la previsione contenuta nell'articolo 7, comma 1, del D.Lgs n. 286/1998 che imponeva al datore che assumeva al proprie dipendenze un cittadino extra comunitario di comunicarlo in Questura entro 48 ore.

## Area Consulenza del Lavoro

## Marchatura CE del vetro in edilizia



Dopo anni che se ne parlava e dopo che altri settori già da tempo la applicano ai propri prodotti, è arrivato anche per il vetro in edilizia il momento di applicare la marcatura CE.

Se ne parla ancora poco, però sarà una piccola rivoluzione per quel che riguarda produttori e trasformatori del vetro. In molti pensano infatti che CE sia un marchio di qualità nel senso tradizionale, oppure un'identificazione di origine geografica o una licenza. È invece un marchio ormai obbligatorio per legge. Tutti i prodotti vetrari utilizzati in Europa dovranno, d'ora in avanti, riportare questo marchio.

### Di cosa si tratta

Il simbolo sta ad indicare che il prodotto è conforme ai dettami tecnici ricompresi nelle Norme Europee Armonizzate, standard elaborati dalla commissione CEN, organismo che rappresenta tutti i paesi membri della Comunità.

Praticamente si tratta di un accordo tra i paesi membri per l'armonizzazione delle caratteristiche proprie del prodotto utilizzato in territorio europeo che è stato introdotto per eliminare le barriere tecniche al commercio dei prodotti da costruzione in Europa. L'obbligatorietà da parte dei singoli governi membri di recepire la normativa per i principali tipi di vetro farà sì che questa sostituisca ogni singola normativa nazionale. L'obbligo della dicitura CE è scattata con il mese di Settembre 2006 per i prodotti che fanno parte del primo gruppo, mentre da marzo 2007 diverrà obbligatoria per il secondo gruppo di prodotti (vedi tabelle in fondo).

### Obblighi per produttori e trasformatori

Per poter riportare il marchio CE, i prodotti, il controllo della produzione ed i test sul prodotto dovranno soddisfare i requisiti della normativa armonizzata.

Il controllo della produzione includerà la verifica delle materie prime, del processo produttivo ed infine del prodotto finito. Per tutti i controlli sarà richiesta l'archiviazione per un determinato periodo di tempo della documentazione attestante la loro evidenza. Questa documentazione servirà in caso di contestazione legale.

Per quel che riguarda il prodotto, un ente accreditato esterno dovrà eseguire dei test per verificarne la conformità. Solo dopo aver superato con successo il controllo, al produttore sarà

concesso di apporre il marchio CE su prodotto, imballo e documenti d'accompagnamento.

### Che cosa cambia

Per il consumatore finale le informazioni sul prodotto saranno molto più chiare, complete e facili da confrontare, soprattutto per i prodotti provenienti da paesi diversi dove in passato esistevano normative diverse. Anche la qualità del prodotto sarà maggiormente garantita poiché alcuni paesi in cui le norme attuali non prevedono i medesimi controlli previsti dalle norme europee, dovranno adeguarsi. Infine, il test sul prodotto sarà effettuato da parti terze, cioè al di fuori del controllo dell'azienda.

Dal punto di vista del produttore/trasformatore la prima cosa è la chiara definizione della responsabilità: dovrà rispondere del prodotto e dimostrarne la conformità in caso di contestazione legale. Nel caso in cui un'azienda apponga sui propri prodotti il marchio CE dichiarando il falso quanto a conformità e/o caratteristiche, la sanzione può prevedere oltre al ritiro del prodotto dal mercato, anche provvedimenti penali per le violazioni più gravi!

### Prodotti e tempi di attuazione

Dal 1 Settembre 2006 l'obbligatorietà è scattata per i seguenti prodotti:

- prodotti di vetro silicato sodo-calcico (vetro float, colorato in massa, u-glass, vetro ornamentale, specchi, mattoni di vetro e simili), come da norma EN 572-9
- vetri coatizzati (vetri riflettenti, basso-emmissivi, vetri autopulenti, ecc.), come da norma EN 1096-4
- vetri temperati termicamente (base e coatizzati temperati, ma anche vetri serigrafati e smaltati), come da norma EN 12150-2
- vetri induriti termicamente (base e coatizzati temperati, oltre che serigrafati e smaltati), come da norma 1863-4.

Il 31 Marzo 2007 scatterà la marcatura obbligatoria per il secondo gruppo di prodotti:

- Vetro stratificato (EN 14449)
- Vetro temprato sottoposto a HST (EN 14179-2)
- Vetrature isolanti (EN 1279-5).

Per altri tipi di vetro al momento non esiste ancora una data certa.

**Area Qualità e Certificazione**


**AMBIENTE & SICUREZZA**
**IMBALLAGGI - ADEMPIMENTI CONAI per l'anno 2007.**
**DICHIARAZIONI DA PRESENTARE ENTRO IL 20 GENNAIO 2007**

Entro tale data occorrerà presentare da parte dei seguenti operatori le dichiarazioni periodiche di liquidazione del contributo ambientale:

OPERATORI OBBLIGATI	PERIODICITA' DICHIARAZIONE	MODULISTICA DA PRESENTARE
Produttori Imballaggi oltre Euro 31.000,00	Mese Dicembre 2006	Modulo/i 6.1 a seconda dei materiali d'imballaggio utilizzati
Produttori Imballaggi fino a Euro 31.000,00	IV Trimestre 2006	Modulo/i 6.1 a seconda dei materiali d'imballaggio utilizzati
Produttori Imballaggi fino a Euro 310,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Annuale 2006</li> <li>• Operatore Esente che verifica entro il 31-12-2006, di aver superato l'importo di <b>Euro 26,00</b> per singolo materiale</li> </ul>	Modulo 6.1 a seconda dei materiali d'imballaggio utilizzati
Importatori Imballaggi in procedura ordinaria o semplificata Euro 31.000,00	Mese Dicembre 2006	Modulo 6.2
Importatori Imballaggi in procedura ordinaria o semplificata fino a Euro 31.000,00	IV Trimestre 2006	Modulo 6.2
Importatori Imballaggi in procedura ordinaria o semplificata fino a Euro-310,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Annuale 2006</li> <li>• Operatore Esente che verifica entro il 31-12-2006, di aver superato l'importo di Euro 52,00 - per importazioni semplificate o Euro 26,00 per importazioni ordinarie</li> </ul>	Modulo 6.2
<p>N.B. : Qualora l'operatore (Produttore o Importatore) che si era dichiarato per l'anno 2006 in fascia di <u>DICHIARAZIONE ANNUALE</u>, verifichi entro il 31-12-2006 di dover a CONAI un importo inferiore a Euro 26,00 o Euro 52,00 per Import Forfettizzato, dovrà comunque inviare la dichiarazione annuale per il contributo 2006 (modulo 6.1 o 6.2), <b><u>per i quali comunque CONAI non emetterà fattura ed il pagamento non è dovuto.</u></b></p>		

**VERSAMENTO CONTRIBUTO CONAI**

Gli importi dei contributi ambientali dichiarati o mensilmente, trimestralmente, annualmente, devono essere versati previo ricevimento delle relative fatture da parte di CONAI. Nel caso di importi complessivi

annuali inferiori a Euro 26,00 per materiale o Euro 52,00 per calcolo forfettizzato, Conai non emette fattura e le aziende non sono tenute al versamento.

**OBBLIGATORIETÀ DELLA PERIODICITÀ DELLE DICHIARAZIONI**

La Classe di Dichiarazione Periodica (**Modulo 6.1** per i produttori e **Modulo 6.2** per gli Importatori di Imballaggi) va verificata alla fine di ogni anno solare ed eventuali variazioni vanno segnalate attraverso l'autodichiarazione (**Modulo 6.8**), entro il 20 gennaio dell'anno successivo.

**Nel caso in cui la posizione risulti invariata, non è necessario ripresentare l'autodichiarazione.**

Lo stesso vale per le autodichiarazioni:

- **modulo 6.7** per avvalersi delle procedure semplificate d'importazione imballaggi pieni.
- **modulo 6.9** per avvalersi della procedura di compensazione import/export.

#### **FORFETTIZZAZIONE IMPORTAZIONI**

Anche per l'anno 2007 è possibile utilizzare la procedura di forfettizzazione del contributo ambientale sul peso degli imballaggi delle merci importate (laddove non sia possibile o conveniente conoscere il peso degli imballaggi importati).

Le condizioni pertanto rimangono invariate:

Prodotti alimentari <u>imballati</u>	aliquota dello 0,10% sul fatturato delle merci imballate
Prodotti <u>NON</u> alimentari imballati	aliquota dello 0,05% sul fatturato delle merci imballate
In alternativa può essere applicato un contributo forfettizzato	Euro 31,00 Euro/tonn. <u>sul peso dei soli imballaggi delle merci importate</u>

#### **VARIAZIONE IMPORTO CONTRIBUTO AMBIENTALE**

Si segnala che a partire dal 01/01/2007, il contributo ambientale varia per i seguenti casi:

- Imballaggi in carta e cartone da 15,49 a 30,00 Euro/tonn.
- Imballaggi in vetro da 5,16 a 10,32 Euro/tonn.

***Area Ambiente & Sicurezza***



## **Borse di Ricerca per Progetti di Innovazione Organizzativa e Manageriale (progetti IOM)**

### **DESTINATARI**

Inoccupati e disoccupati, giovani e adulti, in particolare laureati, laureandi, dottori di ricerca, possessori di titoli di formazione post-laurea residenti o domiciliati in Emilia-Romagna

### **PARTNER del progetto**

Dipartimenti o istituti di ricerca afferenti agli atenei e agli enti di ricerca con sede in Emilia Romagna

Micro e/o Piccole Medie Imprese (PMI) avente sede operativa in Emilia Romagna

### **TEMATICHE di progetto**

Ideazione e immissione sul mercato di nuovi prodotti;

Il miglioramento dei prodotti esistenti;

L'innovazione di processi aziendali;

Ridefinizione di strategie distributive e apertura di nuovi canali commerciali;

Introduzione in azienda di un sistema di controllo di gestione;

Introduzione in azienda di sistemi di qualità o di sostenibilità ambientale;

Modifica della funzione logistica di input e output;

Modifica della compagine sociale (anche per ricambio generazionale) e/o modifica della forma giuridica societaria, con le connesse ricadute organizzative.

### **AGEVOLAZIONI**

Ai destinatari offre:

borse di ricerca del valore massimo di 1300 € al mese (lordi);

tutoraggio e servizi integrati.

### **DURATA del progetto**

Dovrà essere compresa tra 6 e 9 mesi, il progetto dovrà comunque concludersi entro il 15 novembre 2007

### **SCADENZA per presentare le domande**

31 gennaio 2007 – ore 13.00

Il testo integrale del bando e relativa modulistica sono scaricabili anche dal sito internet <http://www.aster.it>

La presentazione delle domande dovrà avvenire presso gli Spinner Point - ora anche NODI IOM – uffici territoriali - che supportano nella definizione della documentazione.

### **Al via i primi bandi del VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico Bruxelles**

Dal 22 dicembre sono disponibili le prime call relative al VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico (VII PQ) dell'Unione Europea.

Il budget messo a disposizione per il periodo 2007-2013 è superiore ai 50 miliardi di euro.

Il Programma Quadro è composto da 4 blocchi principali di attività rappresentati da 4 programmi specifici (Cooperazione, Idee, Persone e Capacità) e un quinto programma specifico sulla ricerca nucleare.

### **Area Finanziaria – Crediti speciali**



## Gennaio 2007

### **martedì 02 gennaio**

#### ➤ MODELLO DM10/2

Presentazione della denuncia mensile dei contributi previdenziali INPS dei lavoratori dipendenti (novembre 2006)

#### ➤ DENUNCIA EMENS

Invio telematico all'INPS della denuncia delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente a dipendenti e lavoratori assimilati (novembre 2006)

### **mercoledì 10 gennaio**

#### ➤ PERSONALE DOMESTICO

Versamento dei contributi relativi al personale domestico (trimestre ottobre - dicembre 2006)

### **martedì 16 gennaio**

#### ➤ IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO AUTONOMO, DIPENDENTE E ASSIMILATI

Versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro autonomo, dipendente e assimilati del mese precedente (mese di dicembre 2006 e conguaglio anno 2006)

#### ➤ IVA LIQUIDAZIONE MENSILE

Termine per procedere alla liquidazione nonché al versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente (mese di dicembre 2006)

#### ➤ IVA COMUNICAZIONE DATI DICHIARAZIONI D'INTENTO

Invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente (mese di dicembre 2006)

#### ➤ CONTRIBUTI INPS MENSILI

Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente (mese di dicembre 2006)

#### ➤ GESTIONE SEPARATA INPS

Versamento da parte dei committenti e degli associanti del contributo previdenziale sui compensi corrisposti nel mese precedente (mese di dicembre 2006)

➤ CONTRIBUTI ENPALS SPORTIVI DILETTANTI  
Versamento da parte di società e associazioni sportive dilettantistiche dei contributi dovuti per gli sportivi dilettanti (II, III e IV trimestre 2005 e anno 2006)

#### ➤ IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE

Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi derivanti da provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, utilizzazioni di marchi ed opere dell'ingegno e associazione in partecipazione

### **sabato 20 gennaio**

#### ➤ IVA COMUNITARIA, PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT MENSILI

Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione (mese di dicembre 2006)

### **lunedì 22 gennaio**

#### ➤ CONTRIBUTI PREVINDAI TRIMESTRALI

Versamento dei contributi previdenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali relativi alle retribuzioni maturate nel trimestre (trimestre ottobre - dicembre 2006)

#### ➤ VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa da parte dei lavoratori e fabbricanti abilitati (verifiche effettuate nel IV trimestre 2006)

### **mercoledì 31 gennaio**

#### ➤ IVA COMUNITARIA, PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT TRIMESTRALI

Termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie registrate o soggette a registrazione (IV trimestre 2006)

#### ➤ CONCESSIONI GOVERNATIVE

Versamento della tassa per atti e provvedimenti con pagamento annuale

#### ➤ MODELLO DM10/2

Presentazione della denuncia mensile dei contributi previdenziali INPS dei lavoratori dipendenti (mese di dicembre 2006)

#### ➤ DENUNCIA EMENS

Invio telematico all'INPS della denuncia delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente a dipendenti e lavoratori assimilati (mese di dicembre 2006)

#### ➤ COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Invio del prospetto informativo da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina sulle assunzioni obbligatorie

#### ➤ ATTIVITÀ MARGINALI

Ultimo giorno per la presentazione della domanda per poter fruire del regime fiscale per le attività marginali previsto dall'art. 14, Legge n. 388/2000 (Legge finanziaria per il 2001)

#### ➤ IVA COMUNITARIA, PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT ANNUALI

Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione, relativi al periodo di imposta precedente (anno 2006)